



CCT: analisi dei principali contenuti dei recenti decreti MIMS che ne regolano il funzionamento

24 marzo 2022

Si fa seguito alla news Flash ANCE (ID N. 212869) dell'8 marzo scorso, con la quale è stata data notizia dell'avvenuta pubblicazione, sulla Gazzetta ufficiale, Serie Generale n.55 del 7 Marzo 2022, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, n. 12 del 17 gennaio 2021, recante, in allegato, le *“linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e all'art. 51 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, alla legge 29 luglio 2021, n. 108”*.

Sulla medesima Gazzetta, è stato altresì pubblicato il decreto 1° febbraio 2022, sempre di competenza del MIMS, ai fini dell'*”Istituzione dell'osservatorio permanente per assicurare il*

monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici. (Decreto n. 23/2022).

Entrambi i decreti sono entrati in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione sulla G.U.R.I. (ossia l'8 marzo scorso).

Di seguito, una analisi dei principali contenuti dei provvedimenti.

1. QUADRO NORMATIVO

In premessa, va ricordato che l'articolo 6 del decreto 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, com'è noto, ha reintrodotto, seppur in via transitoria, il **Collegio Consultivo Tecnico**.

Si tratta di un istituto già noto al nostro ordinamento, in quanto originariamente previsto dal Codice 50/2016, poi abrogato dal decreto "correttivo" (n. 56/2017) e successivamente reintrodotto, sempre in via transitoria, dal decreto "Sblocca-cantieri" (n. 32/2019).

È quindi intervenuto il citato decreto n. 76/2020, innovando ulteriormente la relativa disciplina.

In particolare, il cennato articolo 6 prevede che la costituzione del CCT, con **funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso**, sia

1. obbligatoria per le opere di importo pari o superiore alla soglia comunitaria;
2. facoltativa per le opere diverse.

Questa deve avvenire prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque entro 10 giorni da tale data; per i contratti in esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto N. 76/2020 – ossia al 17 luglio 2020 –

tale organo, invece, doveva essere nominato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento.

La norma ha altresì previsto la possibilità di costituire il CCT per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura, suscettibili di insorgere anche **nella fase antecedente alla esecuzione del contratto**, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, dei criteri di selezione e di aggiudicazione.

Da ultimo, il decreto **31 maggio 2021, n. 77**, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, ha, *inter alia*, prorogato, fino **al 30 giugno 2023** (dal 31 dicembre 2021), l'operatività di detto organo, prevedendo altresì:

- a. la possibilità per la PA e l'operatore di individuare i componenti (non il presidente) tra il personale dipendente o con rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione purché in possesso dei requisiti richiesti;
 - b. la possibilità per il giudice, quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione del CCT, di escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.
 - c. l'approvazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, **con decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (MIMS), previo parere del CSLLPP, di linee guida** volte a definire:
 - d. i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico;
- i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché all'entità e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte;
 - **le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflattivi e contenziosi esistenti.**
 - l'istituzione presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLLPP) un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici.

Il decreto 77/2021, quindi, per quanto di interesse alla presente trattazione, ha affidato alla normativa secondaria (decreto ministeriale) la definizione delle principali regole di funzionamento di tale organo, previo parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Al riguardo, va ricordato che lo stesso CSLLPP aveva già adottato, il 21 dicembre dello scorso anno, le *“linee guida per l’omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120”* (vedi NEWS ANCE N. 43258 del 25 gennaio 2021). Le stesse sono quindi da ritenersi superate da quelle allegate al DM n. 12/2021, qui in commento.

2. DECRETO MIMS N. 12 DEL 17 GENNAIO 2021

Ciò premesso, ed entrando nel merito delle linee guida - allegate al decreto - per l’omogenea applicazione del CCT, **si evidenziano di seguito i principali contenuti di interesse.**

- AMBITO DI APPLICAZIONE (Art. 1)

Quanto all’ambito **soggettivo**, le linee guida precisano che sono destinatari dell’applicazione della normativa sul CCT – oltre alle stazioni appaltanti e gli operatori economici affidatari di lavori - **tutti i soggetti pubblici e privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016** operanti nei settori **ordinari**, nei settori **speciali** e nell’ambito delle **concessioni**, nonché i **Commissari “straordinari”** nominati, ai sensi degli artt. 4 e 4 ter del dl “Sblocca-cantieri” (n. 32/2019), ove abbiano assunto le funzioni di stazione appaltante.

Quanto all’ambito **oggettivo** del CCT, si prevede invece che

1. la costituzione di detto organo riguarda esclusivamente gli affidamenti di lavori diretti alla realizzazione di **opere pubbliche**, ivi inclusi i lavori di **manutenzione straordinaria**. Non vi rientrano pertanto gli affidamenti relativi a forniture e servizi, nonché i lavori di **manutenzione ordinaria**;
2. ai fini dell'applicazione della relativa normativa, **l'importo di riferimento è quello dei lavori a base d'asta**, determinato sulla base dei criteri fissati dal Codice dei contratti, all'articolo 35, commi 4 e 5, ossia, *inter alia*, al netto dell'IVA, tenuto conto di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara, nonché di eventuali premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti.
3. nel caso di **contratti misti**, la costituzione del Collegio viene disposta ogni qualvolta la parte dei lavori superi la soglia comunitaria (vedi sul punto i criteri di cui all'articolo 35, comma 9, del Codice), fermo restando una competenza generale dello stesso organo a conoscere le questioni riguardanti l'intero contratto;
4. rientrano nell'ambito di applicazione della norma i contratti stipulati attraverso **accordi quadro** con uno o più operatori economici. Nel primo caso, l'importo di riferimento è quello dell'accordo quadro stipulato con il singolo operatore; nel secondo caso invece l'importo di riferimento è quello dei singoli accordi attuativi stipulati con i diversi operatori;
5. quando un'opera può dare luogo ad appalti aggiudicati per **lotti distinti**, la costituzione del CCT è obbligatoria con riferimento ai **solli lotti di importo pari o superiore** alle soglie di rilevanza comunitaria, essendo irrilevante a tal fine il valore complessivo stimato della totalità dei lotti.

Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del DL 76 – ossia al 17 luglio 2020 - di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, le parti sono invece tenute a stipulare un apposito **atto aggiuntivo** nel quale procedono all'individuazione della tipologia di questioni deducibili al CCT, con natura di lodo arbitrale (ai sensi dell'art. 808 – ter cpc), anche già pendenti, purché non definite.

Tra le questioni deducibili, quindi, vi rientrano anche le riserve iscritte prima della costituzione del Collegio, purché ancora non definite (come meglio precisato oltre).

In mancanza di una espressa previsione di senso contrario, il principio del *tempus regit actum* sembra escludere la possibilità che tale disciplina si applichi retroattivamente ai CCT già costituiti alla data di entrata in vigore del decreto recante le linee guida in commento, riferendosi senza dubbio ai CCT ancora da costituirsi, sempre con riferimento ai lavori in corso alla data del 17 luglio 2020.

Le linee guida chiariscono, inoltre, che, quand'anche le parti declinino la volontà di attribuire alle decisioni del Collegio gli effetti di cui all'art. 808 ter cpc, ciò assolutamente non fa venire meno

l'obbligo di costituzione di tale organo le cui decisioni, in tali casi, avranno comunque gli effetti previsti dall'art. 5 e dall'art. 6, comma 3, del DL 76/2020, in ordine alla responsabilità delle parti.

La competenza del CCT è, infatti, sempre comprensiva dei compiti previsti dall'articolo 5 del DL 76/2020, nonché di quelli per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto, come previsto dall'articolo 6 del citato DL 76.

Tale competenza non può essere in alcun modo limitata dalle parti, potendo le stesse, al più, come in precedenza evidenziato, negare il valore di lodo contrattuale alle decisioni del Collegio, previa motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta.

Ciò, vale anche per i contratti in corso di esecuzione, rispetto ai quali la necessità le linee guida richiedono di individuare la tipologia delle questioni deducibili al CCT con gli effetti di lodo arbitrale.

Tale individuazione, naturalmente, non può che intendersi come un'attività di definizione *ex ante* (e mai *ex post*) delle macro-materie sulle quali potrà pronunciarsi con valenza di lodo contrattuale.

In relazione ai **lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria**, ivi compresi quelli in corso di esecuzione alla data del 17 luglio 2020, il provvedimento raccomanda invece la sottoscrizione dalle parti di apposito accordo, con il quale si assumono **l'impegno di costituire il CCT**, qualora l'importo dei lavori venga a superare la soglia comunitaria a seguito di **varianti o altre modifiche del contratto** (vedi sul punto anche paragrafo successivo, relativo all'art. 2).

Viene inoltre chiarito che, ai fini della realizzazione di lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, la costituzione del CCT è obbligatoria anche per i contratti in esecuzione alla data di

entrata in vigore del medesimo decreto 76/2020, ed anche se affidati sulla base di una disciplina previgente al d.lgs. n. 50/2016.

Rimane invece facoltativa la nomina del CCT nei seguenti casi:

- a. per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria. In tal caso le parti sono tenute a precisare quali compiti intendono attribuire allo stesso collegio, sempre nei limiti delle previsioni normative vigenti (art. 5 e art. 6, commi da 1 a 3, D.lgs. 76/2020);
- b. per lavori di qualsiasi importo, nella fase antecedente l'affidamento (*ante operam*), per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura, comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere, le clausole e condizioni del bando o della lettera di invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione. La costituzione in tale fase viene **raccomandata per le opere finanziate con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC).**

Nei casi in cui venga nominato il CCT *ante operam* e si proceda alla sua costituzione anche per la fase di esecuzione, sarà necessario un accordo con l'operatore economico aggiudicatario, che dovrà comunicare se intende sostituire o confermare, in tutto o in parte, i nominativi dei componenti prescelti dalla stazione appaltante nella fase antecedente all'esecuzione delle opere, entro il termine di 10 giorni dall'avvio dell'esecuzione.

- **COSTITUZIONE, DURATA E REQUISITI** (art. 2)

Quanto ai **termini di costituzione**, le linee guida anzitutto ribadiscono l'obbligo di attivare il CCT prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori o comunque non oltre 10 giorni da tale data, salvo naturalmente la diversa tempistica prevista per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto n. 76/2020 (ossia al 17 luglio 2020), per i quali la nomina doveva avvenire entro i successivi 30 giorni.

In relazione ai lavori di importo inferiore alle soglie, qualora l'importo degli stessi superi la soglia comunitaria a seguito di varianti o altre modifiche del contratto, viene raccomandata la costituzione del CCT prima dell'approvazione della variante, al fine di poter disporre del parere del CCT già nella fase preparatoria dell'atto aggiuntivo al contratto. **In ogni caso, il CCT deve essere costituito prima dell'esecuzione dei lavori in variante.**

In merito alla **durata dell'attività del Collegio**, si prevede lo scioglimento **entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto unico di collaudo tecnico-amministrativo**, salvo che non sussistano richieste di pareri o di determinazioni in merito allo stesso collaudo.

Nel caso in cui la costituzione del CCT non abbia carattere obbligatorio, invece, lo scioglimento può intervenire in ogni momento, previo accordo tra le parti.

Relativamente alla **composizione di detto organo**, il provvedimento, tenendo conto delle modifiche introdotte dal decreto 77/2021, prevede che i componenti del CCT siano nominati da ciascuna delle parti, anche di comune accordo, e possono essere individuati anche tra il proprio personale dipendente, ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa, in possesso dei requisiti previsti dalla norma di riferimento e dalle Linee Guida in commento. Il terzo o il quinto componente del CCT, con funzioni di presidente, è poi individuato dai componenti del CCT già nominati dalle parti.

Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente, occorre procedere alla redazione di **apposito verbale**, che evidenzia il mancato raggiungimento dell'accordo.

La designazione sarà quindi effettuata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per le opere di interesse nazionale, e dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse, preferibilmente indicando, in ordine di preferenza, anche più di un nominativo al fine di assicurare la tempestiva disponibilità di un presidente nei casi di incompatibilità.

Tale designazione dovrà essere resa entro cinque giorni dalla richiesta avanzata dalla parte più diligente. Per le opere di esclusivo interesse comunale, il presidente sarà nominato dalla Regione.

Per i contratti nei quali il MIT risulti stazione appaltante o finanziatore dell'opera, invece, il presidente dovrà essere nominato dal Ministero, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Viene poi opportunamente chiarito che la nomina dei componenti del CCT, anche se effettuata a favore di soggetti esterni alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 17, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 10, c. 1, lett. c), della direttiva 24/2014 UE, **non richiede lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica**, fermo l'obbligo di rispettare i principi di rotazione e trasparenza (di cui all'articolo 33 del d.lgs. 33/2013), nonché i seguenti criteri:

1. nel caso di CCT facoltativo, due componenti devono essere nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente viene nominato dai medesimi soggetti che intervengono nel caso in cui non vi sia l'accordo tra le parti sulla nomina del presidente, come descritto in precedenza;
2. in caso di sostituzione del presidente o dei componenti, si provvede con le medesime modalità di nomina. In mancanza, la nomina avviene secondo le modalità, previste dall'articolo 810, commi 2 e 3, c.p.c., per il caso in cui una delle parti non abbia notificato, nel termine previsto, le generalità dell'arbitro o degli arbitri da essa nominati.

In particolare, il citato articolo 810 prevede, al comma 2, che *“La parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato tale sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è stata stipulata la convenzione d'arbitrato oppure, se tale luogo è all'estero, al presidente del tribunale di Roma.*

Il presidente del tribunale competente provvede alla nomina richiestagli, se la convenzione d'arbitrato non è manifestamente inesistente o non prevede manifestamente un arbitrato estero” (comma 3).

Al fine di garantire la parità di trattamento e la non discriminazione, viene inoltre prevista la **possibilità per le stazioni appaltanti di costituire elenchi di soggetti in possesso dei necessari requisiti**. Detti elenchi devono essere permanentemente aperti a nuove iscrizioni.

Ove tali elenchi risultassero già costituiti alla data di entrata in vigore delle nuove linee guida (ossia alla data dell'8 marzo u.s.), le stazioni appaltanti saranno tenute alla riapertura dei termini per la predisposizione delle domande di iscrizione ed a modificare le eventuali regole di costituzione e di aggiornamento degli stessi, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida in commento, entro trenta giorni dalla loro entrata in vigore.

Le linee guida, nel paragrafo successivo, precisano inoltre che **l'inottemperanza dell'obbligo di costituzione del CCT, ovvero il ritardo nella costituzione dello stesso**, nel caso di affidamenti superiori alla soglia comunitaria, comporta la violazione dell'obbligo di cui all'art. 6, comma 1, del d.l. n. 76/2020 ed è **valutabile sia ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale, sia, nei rapporti tra la stazione appaltante e l'operatore economico**, sotto il profilo della c.d. buona fede contrattuale.

Ove la costituzione del CCT non sia intervenuta nei termini previsti, il responsabile dell'unità organizzativa (art. 2, comma 9-bis, della legge 241/1990) – trattasi di un soggetto scelto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione - esercita il potere sostitutivo ad esso conferito dalla legge e dai regolamenti dell'organo di governo della stazione appaltante, nei termini ridotti, di cui all'art. 2, comma 9-ter, della legge 241/1990, ossia entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.

Al riguardo, si evidenzia che, ai sensi della normativa vigente, *“Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto o dell'unità organizzativa a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi (art. 2, comma 9bis, terzo periodo).*

In caso di mancata designazione, la parte non inadempiente può, comunque, rivolgersi al Presidente del Tribunale ordinario dove ha

sede la stazione appaltante, individuata quale sede del CCT.

Quanto ai requisiti professionali del presidente e dei membri, viene anzitutto chiarito che i componenti del CCT sono scelti tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguati alla tipologia dell'opera, delle concessioni e degli investimenti pubblici, maturata anche in relazione a quanto indicato all'art. 6, comma 2, primo periodo, del d.l. n. 76/202, favorendo per quanto possibile la multidisciplinarietà delle competenze.

Al riguardo, l'articolo 6, comma 2, primo periodo, sopracitato prevede che *“Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento”*.

In particolare, possono essere nominati **PRESIDENTI** di CCT:

a) ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza ultradecennale documentabile attraverso l'avvenuta assunzione di significativi incarichi di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, presidente di commissione di collaudo tecnico-amministrativo e presidente di commissione per l'accordo bonario nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere;

b) ingegneri e gli architetti,

- appartenenti o già appartenenti ai ruoli dirigenziale di una delle amministrazioni pubbliche (di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001)
- dirigenti di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici;
- componenti del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
- professori universitari di ruolo nelle materie attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e nelle materie tecniche attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti.

c) giuristi, che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di

- magistrato ordinario, amministrativo o contabile;
- avvocato dello Stato;
- Prefetto e dirigente della carriera prefettizia, non in sede da almeno 2 anni,
- dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001;
- dirigente di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici;
- componente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
- professore universitario di ruolo nelle materie giuridiche attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e al contenzioso amministrativo e civile.

d) economisti, che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di:

- dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001;
- dirigente di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici;
- componente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
- professore universitario di ruolo nelle materie economiche attinenti alla realizzazione delle opere pubbliche.

Per tutte le qualifiche professionali indicate alle lettere b), c) e d), è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni.

Possono invece essere nominati **COMPONENTI** del CCT:

a) **ingegneri e architetti**, in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- aver ricoperto per almeno 10 anni il ruolo di funzionario tecnico di livello apicale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici;
- iscrizione all'albo professionale da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al precedente punto – relativo ai presidenti - ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi nel settore dei lavori pubblici, di collaudatore tecnico amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara nella quale la selezione delle offerte ammesse secondo il criterio con l'offerta economicamente più vantaggiosa, supporto al responsabile del procedimento o progettista nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; dottorato e di ricerca in materie attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti.

b) **giuristi**, in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- aver ricoperto per almeno 10 anni il ruolo di funzionario di livello apicale nel campo giuridico delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici,
- ovvero essere iscritto all'albo professionale degli avvocati da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di

incarichi di cui al precedente punto – relativo ai presidenti - o di difensore di parte pubblica o privata in giudizi per contenziosi di tipo amministrativo o civile nel settore dei lavori pubblici, collaudatore tecnico-amministrativo, componente di commissione per l'accordo bonario, commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa e supporto al responsabile del procedimento nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici sopra la soglia comunitaria, ovvero attraverso il conseguimento del titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche.

c) economisti, in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- aver ricoperto per almeno 10 anni il ruolo di funzionario contabile di livello apicale di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici;
- essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili ovvero nel registro dei revisori legali da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al precedente punto – relativo ai presidenti - o di programmazione economica e finanziaria, collaudatore tecnico-amministrativo, componente di commissione per l'accordo bonario commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa e supporto al responsabile del procedimento nell'ambito di affidamenti di contratti pubblici sopra la soglia comunitaria, ovvero attraverso il conseguimento del titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche.

d) Possono essere, infine, nominati come componenti anche i soggetti in possesso dei requisiti per la nomina come presidente.

Relativamente alle ipotesi di **incompatibilità dei membri**, viene chiarito che non può essere nominato componente del CCT - fermo restando che non può ricoprire tale ruolo chi è privo, in tutto o in

parte, della capacità legale di agire, ai sensi dell'articolo 812 c.p.c. - colui che

- a. ha svolto o svolge sia per la parte pubblica, sia per l'operatore economico affidatario attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sui lavori oggetto dell'affidamento;
- b. ha interesse nel procedimento di esecuzione dei lavori oggetto dell'affidamento, direttamente ovvero tramite un ente, associazione o società di cui sia amministratore o legale rappresentante;
- c. si trova in una delle ipotesi di "conflitto di interesse" di cui all'art. 42 del Codice dei contratti^[1];
- d. non è possesso dei requisiti reputazionali e di onorabilità adeguati all'incarico da assumere;
- e. ricade in uno dei casi di cui all'art. 6, c. 8, del DL 76/2020 – a tenore del quale *“Ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo”*.

Per quanto concerne le cause di incompatibilità del presidente - in considerazione della necessità di assicurare l'insussistenza di conflitti di interesse, la totale neutralità, imparzialità ed estraneità all'articolazione amministrativa o aziendale delle parti - viene chiarito non può assumere tale ruolo colui che

- a. rientri in uno dei casi di incompatibilità di cui ai precedenti punti a), b), c), d) ed e),
- b. o abbia svolto, con riferimento ai lavori oggetto dell'affidamento, attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo ed economico per una delle parti,
- c. ovvero rientri nei casi di ricusazione degli arbitri, di cui ai punti da 2 a 6 dell'art. 815 c.p.c.

In particolare, ai sensi del cennato articolo, un arbitro può essere ricusato:

- 1) *se non ha le qualifiche espressamente convenute dalle parti;*
- 2) *se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella causa;*
- 3) *se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori;*
- 4) *se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori;*

5) *se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti;*

6) *se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone.*

Per il pubblico dipendente, oltre ai casi di incompatibilità sopramenzionati, non può essere nominato componente o presidente del CCT colui che:

a) non acquisisce, se dovuta, l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza;

b) ricada in uno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001.

Infine, è incompatibile con la nomina a componente o presidente del CCT, colui che abbia svolto ovvero svolga l'incarico di **consulente tecnico d'ufficio** in giudizi relativi alla esecuzione dei lavori oggetto della procedura nell'ambito della quale si proceda alla costituzione del CCT.

Con riferimento poi **al numero dei componenti del CCT**, variabile da **tre a cinque**, le linee guida precisano che la costituzione con cinque componenti è necessaria se le parti attribuiscono alle decisioni del CCT natura di lodo arbitrale ai sensi dell'art. 808 ter cpc, salvo che le stesse parti ritengano che non ricorrano i presupposti della complessità dell'opera e della eterogeneità delle competenze richiesti.

L'art. 6 del d.l. 76/2020, al comma 2, sul punto, prevede che il CCT sia formato da cinque componenti solo in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste.

In considerazione del divieto di disporre CTU previsto dall'art. 6, comma 7, del d.l. n. 76/2020 e della ristrettezza dei termini decisionali, viene, inoltre, richiesto che almeno uno dei membri nominati da ciascuna parte sia un ingegnere o un architetto competente nella materia specifica oggetto del contratto di appalto. Se poi nessuna delle parti ha nominato come membro un giurista, il presidente del Collegio dovrà essere necessariamente scelto tra i giuristi.

- **INSEDIAMENTO, FUNZIONI e COMPETENZE** (art. 3)

Il CCT si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente.

Entro i successivi quindici giorni, è necessario che i componenti sottoscrivano un verbale attestante l'avvenuta costituzione del Collegio alla presenza del responsabile del procedimento e del rappresentante dell'operatore economico affidatario.

In tale verbale:

- 1) sia il presidente sia i componenti del CCT dichiarano di non ricadere in nessuna delle cause di incompatibilità di cui al descritto articolo 2, ove non attestata secondo la medesima modalità al momento dell'accettazione dell'incarico;
- 2) le parti dichiarano, qualora non lo abbiano fatto in precedenza, di avvalersi della facoltà di escludere che le decisioni del CCT abbiano natura di lodo contrattuale;
- 3) si procede alla determinazione, secondo i parametri e le modalità di cui al paragrafo 7, degli oneri di funzionamento del CCT, nonché a stabilire i tempi e

le modalità con cui sarà liquidata la parte fissa del compenso, al verificarsi delle condizioni ivi indicate.

Quanto alle **funzioni**, viene definitivamente chiarito, in linea con quanto auspicato da ANCE, che *“il CCT ha una funzione **preventiva di risoluzione di tutte le controversie** e le dispute che possano rallentare o compromettere l’iter realizzativo dell’opera pubblica o comunque influire sulla regolare esecuzione dei lavori, **ivi comprese quelle che possono generare o hanno generato riserve**”*.

Fermo restando l’obbligatorietà della costituzione del Collegio a fini consultivi - anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 3, terzo periodo, del d.l. n. 76/2020 - le linee guida prevedono che il CCT possa operare come collegio arbitrale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 808 ter c.p.c. - ossia attribuendo alla decisione degli arbitri irrituali valore contrattuale - solo se il consenso in tal senso sia stato ritualmente prestato dalle parti, ai sensi dell’art. 6, comma 3, quarto periodo, ossia manifestato espressamente e in forma scritta, al più tardi nel verbale di costituzione dello stesso organo.

In particolare, nel predetto verbale, si richiede alle parti di manifestare la volontà di non attribuire alle decisioni del CCT valore di lodo contrattuale.

Pertanto, in mancanza di una specifica manifestazione di volontà in senso contrario, se ne può dedurre che le decisioni del CCT hanno sempre valore di lodo contrattuale.

Per i lavori in corso alla data di entrata in vigore del DL 76/2020, ossia al 17 luglio 2020, detta manifestazione di volontà deve ritenersi espressa al momento della stipula dell’atto aggiuntivo (di cui all’articolo 1.2.5 delle linee guida in commento), nel quale le parti procedono all’individuazione della tipologia di questioni deducibili al CCT, con natura di lodo arbitrale (ai sensi dell’art. 808

– ter cpc), anche già pendenti, purché non definite (vedi sub paragrafo articolo 1).

Proseguendo nell'analisi, le linee guida dispongono che il Collegio non possa pronunciarsi con efficacia di lodo irrituale, ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c., quando viene chiamato ad esprimere un parere sulla sospensione dell'esecuzione dei lavori per una delle seguenti ragioni

- *cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;*
- *gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;*
- *gravi ragioni di pubblico interesse.*

In tali casi, infatti, la norma rimette comunque la competenza decisionale in capo al responsabile del procedimento e alla stazione appaltante.

Il CCT può invece pronunciarsi con l'efficacia di lodo arbitrale sulle questioni che possono essere oggetto di parere facoltativo, ai sensi dell'art. 6 del d.l. 76/2020 – ossia in tutti i casi in cui le parti richiedono l'intervento del Collegio per risolvere le controversie o dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto - o di quelle che sono oggetto di parere obbligatorio di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 5 del d.l. 76/2020, ossia quando il collegio viene chiamato ad esprimere un parere sulla sospensione dell'esecuzione dei lavori per “*gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti*”.

In ogni caso, sia che si esprima con parere o con determinazione avente efficacia di lodo irrituale, in caso di sospensione dei lavori, il CCT è tenuto a indicare le modalità attraverso cui i lavori possono eventualmente proseguire anche con specifico riferimento alle aree del cantiere non direttamente interessate dalla sospensione.

Ai fini dello svolgimento delle funzioni del Collegio, viene previsto l'onere per le parti di fornire allo stesso l'intera documentazione inerente il contratto, all'atto della costituzione; ove questa intervenga quando l'esecuzione è in fase avanzata, al CCT deve essere trasmessa tutta la **documentazione che ha già generato riserve ovvero problematiche tecniche da esaminare e sulle quali pronunciarsi, incluse le relazioni ove disponibili del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle riserve dell'appaltatore.**

Le parti, inoltre, possono fornire al CCT ogni documento ritenuto opportuno per assicurare una piena conoscenza delle vicende del contratto, senza che una di esse possa opporsi all'ostensione di uno o più documenti forniti dall'altra parte.

Al CCT è consentito udire le parti per chiarire, in contraddittorio, gli aspetti maggiormente controversi del contratto ed ogni altra questione che ritenga di sottoporre alle parti, nonché richiedere alle stesse ulteriore documentazione non fornita ma ritenuta necessaria al fine di emettere il proprio parere.

Non è invece consentito al CCT di avvalersi di consulenti tecnici di ufficio.

In ogni caso, il termine per le determinazioni del CCT, previsto in 15 giorni dalla data di comunicazione dei quesiti, ovvero 20 giorni in caso di particolari esigenze istruttorie, decorre solo laddove sia stata fornita allo stesso tutta la documentazione inerente al contratto e alle eventuali modifiche e varianti successivamente intervenute, nonché quella necessaria per poter adottare le proprie

determinazioni, incluse specifiche e dettagliate relazioni delle Parti sulle posizioni dalle stesse sostenute in merito ai quesiti posti.

Qualora tutta la documentazione non venga messa a disposizione del CCT, inclusa quella relativa ad eventuali modifiche e varianti intervenute, il responsabile dell'unità organizzativa (art. 2, comma 9-bis, della legge 241/1990) esercita, d'ufficio o su richiesta del Collegio, il potere sostitutivo ad esso conferito dalla legge e dai regolamenti dell'organo di governo della stazione appaltante.

- **CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ** (art. 4)

Le linee guida in esame, anzitutto, ribadiscono che la finalità istituzionale del CCT è quella di accompagnare l'intera fase di esecuzione, dall'avvio dei lavori e fino al collaudo degli stessi, per intervenire in tempo reale su tutte le circostanze che possano generare problematiche incidenti sull'esecuzione.

Ciò precisato, vengono definite le modalità attraverso cui il CCT svolge le sue attività.

Anzitutto, viene lasciata discrezionalità al singolo CCT nel definire la periodicità e la modalità di svolgimento delle riunioni e degli eventuali sopralluoghi, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'appalto.

Per le opere comprese o finanziate in tutto o in parte nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC), il Collegio è tenuto a fissare riunioni periodiche per rimanere informato sull'andamento dei lavori e a formulare osservazioni che la stazione appaltante o il Commissario sono tenuti a trasmettere immediatamente al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ai fini del monitoraggio sul rispetto del cronoprogramma del PNRR.

Di ogni riunione, si dovrà dare atto, con apposito verbale da inoltrare alle parti a cura del presidente o del segretario, se nominato.

Quanto alla conduzione delle audizioni, il CCT non è tenuto ad osservare specifiche formalità, se non quelle necessarie per garantire l'effettività del contraddittorio; deve comunque tenere informate le parti, il responsabile del procedimento e la commissione di collaudo tecnico-amministrativo circa le attività di propria competenza.

Il Collegio è, infatti, tenuto ad assicurare il pieno rispetto del principio del contraddittorio tra le parti nello svolgimento dei procedimenti sui quesiti che vengono allo stesso sottoposti e nella relativa istruttoria.

In nessun caso, tale organo può intervenire autonomamente o emettere pareri in assenza dei quesiti di parte; l'inosservanza di tale divieto comporta la nullità delle determinazioni eventualmente assunte.

Se l'appaltatore, al fine di non incorrere in decadenze, iscriva riserve senza formulare anche il relativo quesito al CCT, il quesito deve essere formulato dal responsabile del procedimento se la riserva è tale da incidere sulla regolare esecuzione dei lavori.

Il presidente, anche per il tramite del segretario, informa la commissione di collaudo in corso d'opera in merito alla costituzione del Collegio, ai pareri e alle determinazioni rilasciati, nonché ogni altra attività di interesse per detta commissione.

Viene altresì posto a carico del direttore dei lavori l'obbligo di riportare sul giornale dei lavori i dati sulla costituzione del CCT, nonché in forma succinta l'estratto dei pareri e delle determinazioni di volta in volta adottati dallo stesso.

Il CCT, infine, per lavori di particolare complessità, in qualsiasi momento, può decidere di avvalersi, previa adeguata motivazione, di una segreteria tecnico-amministrativa di specifiche competenze per le attività istruttorie e di supporto organizzativo.

Il membro e/o i componenti della segreteria tecnico-amministrativa sono scelti dal presidente che ne comunica il nominativo alle parti e i relativi oneri – riconosciuti fino ad un massimo del 20% dei compensi fissi e variabili di ciascun componente del CCT - sono a carico dei componenti dello stesso CCT.

- **DETERMINAZIONI** (art. 5)

In relazione alla **natura delle determinazioni del Collegio**, le linee guida specificano che:

1. nelle ipotesi in cui viene chiamato ad operare in materia di sospensioni e risoluzione del contratto, ai sensi delle lettere a), b) e d) del comma 1 e del comma 4 dell'art. 5 del d.l. n. 76/2020, rende **parere obbligatori ma non vincolanti**, ferma restando la competenza decisionale del responsabile del procedimento e dalla stazione appaltante;
2. nelle ipotesi di **sospensioni tecniche** - art. 5, comma 1, lett. c), dl n. 76/2020 - le **decisioni hanno natura di determinazione** e l'eventuale inosservanza delle stesse viene, comunque, valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali (art. 5 e art. 6, c. 3, DL 76/2020), se le parti hanno escluso l'attribuzione del valore di lodo arbitrare alle decisioni del CCT. Nelle ipotesi diverse da quelle previste dall'art. 5 comma 1 del d.l. n. 76/2020, rende **pareri facoltativi**.
3. se le parti invece non hanno escluso l'attribuzione del valore di lodo arbitrare, le decisioni adottate, ai sensi dell'art. 6 del dl n. 76/2020, al fine di risolvere le controversie o dispute tecniche, di qualsiasi natura, suscettibili d'insorgere o insorte nel corso dell'esecuzione del contratto, ivi comprese quelle relative alle cause di sospensione di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 5 del d.l. n. 76/2020, sono **"determinazioni" a carattere dispositivo**, direttamente attributive di diritti o costitutive di obblighi in capo alle parti, attesa l'efficacia tipica del lodo contrattuale irrituale.

Le determinazioni del CCT, produttive degli effetti del lodo contrattuale, sono impugnabili per le ragioni elencate all'art. 808 ter, secondo comma, c.p.c, ossia se:

- 1) la convenzione dell'arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale;
- 2) gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale; 3) se il lodo è stato pronunciato

da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;

4) gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo;

5) non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio.

Al riguardo, viene altresì precisato che **la volontà manifestata anche da una soltanto delle parti è sufficiente ad escludere la natura di lodo contrattuale** delle determinazioni del Collegio e che tale volontà deve essere **manifestata al più tardi nel citato verbale di insediamento/costituzione del Collegio stesso.**

Ciò considerato, la scelta di attribuire o meno la natura di lodo contrattuale alle determinazioni del Collegio potrà essere espressa dalle parti in un momento in cui è già nota la composizione dello stesso organo, tenendo così nella dovuta considerazione, tra le altre cose, la composizione del Collegio.

Circostanza, questa, cui le imprese dovranno prestare particolare attenzione nel caso in cui non vi sia stato accordo sulla nomina del presidente, visto che, in tale ipotesi, come in precedenza sottolineato, lo stesso sarà comunque indicato dalla parte pubblica.

In ogni caso, viene chiarito che, nell'ipotesi in cui le parti escludano espressamente la natura di lodo contrattuale, restano fermi gli effetti legali delle decisioni del CCT, ossia l'inosservanza delle relative determinazioni verrà comunque valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali (art. 5 e art. 6, c. 3, DL 76/2020).

Quanto al **procedimento per l'espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT**, si prevede che questo possa essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la

presentazione di un quesito scritto indirizzato direttamente al CCT e all'altra parte.

Resta fermo l'onere delle iscrizioni delle riserve e nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni e dal contratto. Ciascuna riserva sottoposta alla valutazione del CCT è da considerarsi come uno specifico quesito ad eccezione del caso in cui la riserva sottoposta costituisca un aggiornamento di altra riserva già esaminata dal CCT stesso.

In ogni caso, le richieste di parere o determinazioni del CCT devono essere corredate da tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della contestazione precisando quale sia la domanda proposta.

Quanto, infine, alle determinazioni del CCT facoltativo costituito *ante operam*, viene precisato che le determinazioni del CCT sono rese nell'esercizio di funzione di assistenza e consulenza per la stazione appaltante, senza vincolare il responsabile del procedimento nell'adozione dei Provvedimenti di competenza.

Ciò, sempre nel presupposto che l'inosservanza delle relative determinazioni verrà comunque valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali (art. 6, c. 3, DL 76/2020).

- **RAPPORTO TRA IL CCT E GLI ALTRI RIMEDI PER LA RISOLUZIONE DELLE**

CONTROVERSIE (art. 6)

In premessa, viene ribadito che il CCT svolge una funzione generale di supporto e assistenza alle parti nel corso dell'esecuzione dell'opera fin dall'avvio dei lavori, al fine di prevenire l'insorgere o di

risolvere tempestivamente le questioni che possano costituire ostacolo alla celere esecuzione a regola d'arte.

Ciò detto, viene anzitutto chiarito che, in caso di attribuzione della natura di lodo contrattuale, **la decisione del CCT è alternativa all'accordo bonario**; inoltre, che, ai fini della sottoposizione al CCT delle relative questioni, in relazione alle riserve iscritte suscettibili di determinare una variazione dell'importo economico dell'opera, **non si applicano i limiti di valore di cui all'art. 205, co. 1, del d.lgs. n. 50/2016**, ossia non è necessario che la variazione rientri nel range tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, come invece previsto dal citato articolo, ai fini dell'attivazione dell'accordo bonario.

Nel caso in cui il CCT sia chiamato ad esprimersi su riserve regolarmente iscritte sui documenti deputati a riceverle, l'acquisizione della relazione riservata della Commissione di collaudo è rimessa alla discrezionalità del Responsabile unico del procedimento. In tale caso, i termini per le determinazioni del CCT (15 giorni dalla data di comunicazione dei quesiti, ovvero 20 giorni in caso di particolari esigenze istruttorie) rimangono sospesi sino all'acquisizione della predetta relazione riservata.

Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del dl 76/2020 - ossia alla data del 17 luglio 2020 - viene precisato che il CCT può assumere **determinazioni o rendere pareri solo su questioni che non siano già state devolute all'autorità giudiziaria o per le quali non siano in corso procedure di accordo bonario**.

Quanto infine alle questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, il responsabile del procedimento può decidere di acquisire il parere del CCT che sia stato costituito facoltativamente *ante operam*. L'acquisizione del suddetto parere non pregiudica il

ricorso della stazione appaltante o delle altre parti al parere di precontenzioso ANAC, ai sensi dell'art. 211 del d.lgs. n. 50/2016.

- **ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL CCT (art. 7)**

Anzitutto, viene statuito che i compensi di tutti i membri del Collegio sono dovuti **senza vincolo di solidarietà** (tra le parti) e non possono complessivamente superare gli importi fissati dall'articolo 6-quater del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233.

Questi gravano in misura pari al 50% su ciascuna parte (fatto salvo il caso in cui il CCT sia nominato in fase pre-gara, dove il compenso e le spese saranno interamente a carico della stazione appaltante) e vengono corrisposti ai componenti del CCT entro novanta giorni dall'emissione della determinazione o del parere ovvero, per la quota fissa, alla quarta riunione in cui si sono svolte le attività ivi indicate.

In caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell'operatore economico, la stazione appaltante trattiene la quota a carico dell'operatore economico stesso, provvedendo direttamente alla relativa corresponsione

Sempre in merito al **compenso dei componenti**, nel documento vengono forniti sia i criteri specifici di calcolo, sia le modalità di relativo pagamento, cui si fa rinvio.

In linea generale, tale compenso viene calcolato sulla base **di una parte fissa proporzionata al valore dell'opera e di una parte variabile**, per ciascuna determinazione o parere assunto, in funzione della relativa qualità e del relativo carattere tecnico o giuridico determinato dallo stesso CCT.

In caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere tecnico, l'importo orario massimo - previsto dall'art. 6, comma 2, lettera a) ,

del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 - è incrementato del 25 per cento; invece, in caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere giuridico, il compenso è determinato secondo quanto previsto per l'attività stragiudiziale di cui al capo IV del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornato dal decreto del Ministero della giustizia 8 marzo 2018, n. 3.

Per i lavori in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del d.l. n. 76/2020 – ossia al 17 luglio 2020 - e in relazione ai CCT non ancora costituiti, viene prevista una decurtazione della parte fissa del compenso che va dal 30 per cento, qualora l'avanzamento dei lavori eseguiti e contabilizzati sia superiore al 50 per cento dell'importo di contratto, al 60 per cento, qualora l'avanzamento dei lavori sia superiore all'85 per cento.

Il compenso della parte variabile è, invece, decurtato, da un decimo ad un terzo per ciascun parere o determinazione assunti oltre i termini fissati, in assenza di giustificato motivo. L'entità della decurtazione è ridotta della metà nel caso in cui al CCT vengano posti contestualmente più quesiti.

Il compenso è corrisposto a tutti i componenti del Collegio indipendentemente dal rapporto intercorrente tra ciascun componente e le parti contrattuali; ciò, ivi compresi i pubblici dipendenti, anche interni alle stazioni appaltanti.

In relazione ai CCT già costituiti alla data di entrata in vigore delle Linee Guida, **le parti, ove lo ritengano, adeguano, mediante specifico accordo scritto, l'entità dei compensi da riconoscere ai componenti del CCT ai criteri indicati nel provvedimento in commento, ancorché già diversamente stabiliti.**

- **OSSERVATORIO** (art. 8)

L'art. 51, comma 1, del dl n. 77/2021, com'è noto, ha disposto, sempre con il decreto recante le linee guida in commento, l'istituzione, presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, **dell'Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio delle attività dei collegi**, prevedendo, a tal fine, l'obbligo per i Presidenti dei CCT di trasmettere allo stesso gli atti di costituzione del collegio e le determinazioni assunte, entro cinque giorni dalla loro adozione.

Le linee guida attribuiscono all'Osservatorio il compito di curare la tenuta di un apposito elenco dei soggetti esperti che possono essere nominati Presidenti, anche avvalendosi del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

L'obiettivo è quello di garantire il rispetto della rotazione e degli altri requisiti richiesti per la nomina come membro o presidente del CCT, consentendo allo stesso organo di effettuare verifiche a campione e segnalare, nel caso, eventuali violazioni agli ordini professionali di competenza.

A tal fine, i Presidenti dei CCT hanno l'obbligo di trasmettere all'Osservatorio, sottoscritti digitalmente, l'atto di costituzione del Collegio, le variazioni di composizione, nonché lo scioglimento e le determinazioni assunte con valore di lodo arbitrale, entro cinque giorni dalla loro adozione.

All'Osservatorio devono inoltre essere trasmesse le osservazioni formulate dai CCT all'esito delle verifiche sull'andamento dei lavori e sul rispetto del cronoprogramma per le opere comprese nel PNRR, nonché, ove richiesti, i dati, le informazioni e i documenti relativi alla costituzione e al funzionamento del CCT,

La mancata o ritardata comunicazione, senza giustificato motivo, dei dati, informazioni e/o documenti di cui ai paragrafi precedenti, precisano le linee guida, costituisce grave inadempienza da parte

dei Presidenti dei collegi consultivi e, ove reiterata, può costituire fattore preclusivo dell'assunzione di ulteriori incarichi di Presidente o componente di CCT.

3. DECRETO MIMS N. 23 DEL 1° FEBBRAIO 2022

L'articolo 1 del decreto in commento istituisce, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, **l'Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici**, che sarà presieduto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed composto da:

1. a) il Capo Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del MIMS;
2. b) il direttore generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere del MIMS;
3. c) tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata - di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 - scelti tra soggetti in possesso di adeguate professionalità;
4. d) cinque rappresentanti designati dagli ordini professionali, di cui uno designato dall'ordine professionale degli ingegneri, uno designato dall'ordine professionale degli architetti, uno designato dall'ordine professionale dei geologi, uno designato dall'ordine professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ed uno designato dall'ordine professionale degli avvocati;
5. e) tre esperti scelti fra docenti universitari di chiara ed acclarata competenza, su indicazione del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
6. f) un magistrato amministrativo, con qualifica di consigliere, un consigliere della Corte dei conti e un avvocato dello Stato.

I componenti dell'osservatorio permanente diversi da già quelli già in ruolo presso il MIMS – vedi lettere c) , d) , e) e f) - sono nominati con decreto dello stesso Ministero e durano in carica tre anni, con possibilità di essere confermati per un secondo triennio.

A questi non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati e non possono farsi rappresentare.

L'art. 2, invece, regola il funzionamento di tale organo, prevedendo che, ai fini dello svolgimento delle attività di competenza, l'osservatorio si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Consiglio superiore dei lavori pubblici disponibili a legislazione vigente.

Le funzioni di segreteria dell'osservatorio sono assicurate dal Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. QUESTIONI DI DIRITTO INTERTEMPORALE

La normativa che regola il funzionamento dei CCT, come in parte descritto nel paragrafo relativo al quadro normativo, è stata oggetto di numerosi interventi di modifica che hanno reso di non facile soluzione la definizione dell'ambito applicativo dello *ius superveniens*, soprattutto, in ragione del fatto che nessuno degli interventi *de quibus* ha contemplato una chiara disciplina transitoria.

In mancanza di una espressa regolamentazione, si deve quindi ritenere che le disposizioni di legge e gli altri provvedimenti che si sono succeduti a regolare il funzionamento del CCT, si applichino ai collegi costituiti successivamente alla data di entrata in vigore delle modifiche stesse (cd principio del *tempus regit actum*) e, pertanto, la legittimità degli atti del procedimento (*rectius* della costituzione dei CCT) debba essere valutata con riferimento alle norme vigenti al tempo in cui è avvenuto l'insediamento.

In ragione di quanto sopra, deve, ad esempio, ritenersi che le modifiche introdotte dall'articolo 51 del DL 77/2021 all'articolo 6 del DL 76/2020 non possano che trovare applicazione con riferimento ai collegi costituiti dopo la loro entrata in vigore, ossia dopo il 31 maggio 2021.

Per i collegi costituiti prima dell'entrata in vigore di tali modifiche, quindi, sembra ragionevole ritenere ancora applicabili, ove richiamate dalle parti, le previsioni contenute nelle "linee guida per

l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120" adottate dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici nel dicembre del 2020.

Analogamente, le novità introdotte dall'art. 6-quater, comma 1, lett. b), D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, ad esempio, in tema di compensi dei componenti, sembrano doversi applicare ai collegi costituiti dopo il 31 dicembre 2021.

Alla medesima conclusione, sembra doversi giungere anche con riferimento all'ipotesi in cui il CCT si sia costituito dopo l'entrata in vigore delle predette modifiche all'articolo 6 del DL 76/2020 (dall'articolo 51 del DL 77/2021), ma prima della pubblicazione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (MIMS) n. 12 del 17 gennaio 2021, recante le linee guida in commento, avvenuta, com'è noto, lo scorso 8 marzo.

A conferma di ciò, le predette linee guida, all'articolo 7, in relazione ai CCT già costituiti, prevedono che le parti, solo ove lo ritengano, adeguino, mediante specifico accordo scritto, l'entità dei compensi da riconoscere ai componenti del CCT ai criteri indicati nel provvedimento in commento, ancorché già diversamente stabiliti.

Tale previsione, quindi, esclude indirettamente che vi sia un obbligo di adeguamento dei CCT già costituiti alle previsioni contenute nel decreto del MIMS n. 12 del 17 gennaio 2021, ma solo una facoltà.

Quanto infine agli obblighi di trasmissione dei dati all'Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici, introdotto (all'articolo 6 del 76/2020) dall'articolo 51 del dl 77/21, deve ritenersi che gli obblighi di comunicazioni trovino senz'altro applicazione con riferimento ai collegi costituiti dopo l'entrata in vigore delle modifiche del dl 77/2021, seppur

anteriormente all'entrata in vigore del decreto MIMS recante le linee guida in commento.

In ogni caso, trattandosi di meri obblighi dichiarativi da rendere in un'ottica di trasparenza – non incidenti quindi sulla disciplina sostanziale dell'istituto - non vi sono ragioni per escludere che i suddetti obblighi trovino applicazione anche con riferimento ai collegi costituiti prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto 77/2021.

Si allegano i testi dei decreti in commento, a cui si rimanda per una disamina completa della disciplina.

=====

[1] Art. 42. (Conflitto di interesse)

1 (omissis).

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'[articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62](#).

3.(omissis)

4.(omissis).

5.(omissis).

Allegati

GU_Decreto_CCT

[Apri](#)